

EFFICIENZA ENERGETICA e certificazione

FINZIARIA 2008 E RISPARMIO ENERGETICO

La Finanziaria 2008 conferma la politica di sostegno economico per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il testo della Finanziaria (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), mantiene l'impostazione prevista dalla Finanziaria 2007, completando il panorama degli interventi incentivati e prorogando fino al 2010 le detrazioni fiscali del 55% su IRPEF E IRES; l'art. 1, comma 20, infatti, proroga fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni previste dall'art. 1, commi 344-347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la riqualificazione energetica degli edifici.

Dal punto di vista procedurale rimane tutto immutato: il comma 22 dell'art. 1 conferma le modalità definite con il Decreto 19 febbraio 2007; permane quindi l'obbligo di trasmettere all'ENEA la scheda riepilogativa dell'intervento e l'attestato di certificazione/qualificazione

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0.72	0.42	0.74	5.0
B	0.54	0.42	0.55	3.6
C	0.46	0.42	0.49	3.0
D	0.40	0.35	0.41	2.8
E	0.37	0.32	0.38	2.5
F	0.35	0.31	0.36	2.2

Tabella delle trasmittanze limite (Tabella 3, art. 1, comma 345 della Finanziaria 2007 come corretta dalla Finanziaria 2008)

energetica. Per gli interventi realizzati dopo il 31/12/2007 è stata tuttavia introdotta un'importante semplificazione: l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica non è più necessario per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (in singole unità immobiliari) e l'installazione di pannelli solari termici (comma 24, lett. c).

È stata introdotta inoltre la possibilità di ripartire, a scelta del contribuente, le detrazioni fiscali in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci. Al momento di usufruire della prima detrazione il

contribuente deciderà il numero di anni sui quali spalmare la detrazione sulla base dell'importo delle imposte che deve versare. Il rischio di non usufruire per intero delle detrazioni viene in tal modo praticamente eliminato; tale rischio era in precedenza elevato, soprattutto per i piccoli contribuenti, a causa dell'obbligo di ripartire la detrazione in tre quote previsto dalla Finanziaria 2007.

La detrazione prevista dal comma 347 per la sostituzione dei generatori di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione trova applicazione ora anche per la sostitu-

ANCEBOLOGNA



Collegio Costruttori Edili
ed Imprenditori Affini



Quadro riepilogativo delle modalità operative della detrazione del 55%

Intervento	Prestazioni o requisiti di risparmio energetico	Limite massimo di detrazione e ripartizione	Adempimenti
Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge 296/2006)	Rispetto dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, in relazione ai valori definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	100.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (art. 1, comma 345, legge 296/2006)	Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti la sostituzione di finestre, comprensive di infissi (art. 1, comma 345, legge 296/2006)	Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica (non richiesta se l'intervento riguarda singole unità immobiliari) - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica (quando richiesta) - scheda informativa <i>segue</i>

zione dei generatori con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro. In riferimento al medesimo articolo, è prevista l'estensione dell'agevolazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalità applicative saranno definite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Un'altra importante ed attesa modifica è la sostituzione della tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007 con la tabella qui riportata (art. 1, comma 345), con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007.

Tale sostituzione renderà possibile usufruire delle detrazioni previste dal comma 345 per gli interventi su superfici opache orizzontali dell'involucro (coperture e pavimenti), possibilità precedentemente preclusa proprio a causa delle inesattezze contenute nella tabella allegata alla Finanziaria 2007 ed ora sostituita.

La Finanziaria 2008 prevede l'individuazione di nuovi valori limite del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (ai fini dell'applicazione del comma 344) e di trasmittanza termica (ai fini dell'applicazione del comma 345). Tali valori devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico la cui emanazione è prevista entro il 28 febbraio 2008. Per una migliore comprensione riportiamo di seguito uno schema riepilogativo sulle agevolazioni ed i relativi aspetti operativi, applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (fonte ANCE).

Nella Finanziaria 2008 trova inoltre conferma la norma che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso

domestico. L'aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Viene infine introdotta una modifica all'articolo 4 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, debba essere prevista per gli edifici di nuova costruzione l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Infine è bene ricordare che è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 26 ottobre 2007 che, recependo le segnalazioni degli operatori del settore, ha corretto alcune norme del D.M. 19 febbraio 2007. In base a tale decreto, la definizione di "tecnico abilitato" al rilascio della certificazione energetica è stata ampliata a tutti i professionisti autorizzati alla progettazione di edifici ed impianti che risultino iscritti agli specifici ordini professionali; pertanto, ai fini dell'asseverazione degli interventi di risparmio energetico degli edifici, viene riconosciuta tale competenza a dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, oltre che ad ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, come espressamente indicati dall'originario art. 1, comma 6 del D.M. 19 febbraio 2007.

Il D.M. 26 ottobre 2007 ha stabilito inoltre che, in caso di più interventi detraibili sullo stesso edificio, l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del D.M. 19/02/2007) possano avere carattere unitario. Viene estesa la

RIEPILOGO DEL QUADRO NORMATIVO

Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria 2007
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)

(Gazzetta Ufficiale 27/12/2006 n. 299)

Decreto Ministeriale 19/02/2007

Ministero dell'Economia e Ministero per lo Sviluppo Economico - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(Gazzetta Ufficiale 26/02/2007 n. 47)

Decreto Ministeriale 26/10/2007

Ministero dell'Economia e Ministero per lo Sviluppo Economico - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(Gazzetta Ufficiale 31/12/2007 n. 302)

Legge 24/12/2007 n. 244 - Finanziaria 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)

(Gazzetta Ufficiale 28/12/2007 n. 300)

detrazione del 55% anche all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con certificazione di qualità conforme sia alle norme UNI EN 12975, sia alle norme UNI EN 12976, EN 12975 ed EN 12976; infine, per quanto riguarda i pannelli solari realizzati in autocostruzione, non sarà più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti, che continua ad essere richiesta unicamente per il vetro solare.

Dario Vannini, Sonia Subazzoli

continua

Intervento	Prestazioni o requisiti di risparmio energetico	Limite massimo di detrazione e ripartizione	Adempimenti
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) - art. 1, comma 345, legge 296/2006)	-1° gen. 2007 - 31 dic. 2007: Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti nella nuova tabella 3, allegata alla legge 296/2006 (art. 1, comma 23, legge 244/2007) - 1°gen. 2008 - 31 dic. 2010: Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università (art. 1, comma 346, legge 296/2006)	Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall' art. 8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M. 26-10-2007	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - scheda informativa
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, legge 296/2006)	Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall' art. 9 del D.M. 19-02-2007	30.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) -certificazione/qualificazione energetica -scheda informativa
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, legge 244/2007)	Rinvio alle misure e alle condizioni previste dall' art. 1, comma 347, della legge 296/2006	30.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa